

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO — AFFARI INTERNI
E DI CULTO — ENTI PUBBLICI

C.

SEDUTA DI VENERDÌ 13 APRILE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RICCIO

INDICE

	PAG.		PAG.
Proposte di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):		Proposte di legge (<i>Rinvio del seguito della discussione</i>):	
RAFFAELLI e SANTI: Adeguamento dell'indennità di alloggio ai sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed estensione dell'indennità speciale annua aggiuntiva al trattamento di quiescenza a favore dei pensionati del Corpo stesso. (<i>Urgenza</i>). (3342);		Nuovo ordinamento dell'Ordine Mauriziano in attuazione della XIV disposizione finale della Costituzione. (<i>Approvato dalla I Commissione permanente del Senato</i>) (3616)	1073
QUINTIERI: Adeguamento dell'indennità di alloggio ai sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed estensione dell'indennità speciale annua aggiuntiva al trattamento di quiescenza. (3473)	1070	PRESIDENTE	1073
PRESIDENTE	1070, 1074, 1072	Disegno e proposta di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
ARIOSTO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	1072	Norme integrative della legge 11 luglio 1956, n. 699, relativa alla sistemazione in ruolo del personale assunto in servizio temporaneo di polizia. (3534)	
VESTRI	1070	RUSSO SPENA e SCARLATO: Istituzione di un ruolo aggiunto per l'inquadramento degli ufficiali di polizia ex combattenti assunti nell'anno 1948 e successivi e mantenuti in servizio ai sensi della legge 11 luglio 1956, n. 699. (<i>Urgenza</i>). (2262)	1073
Inversione dell'ordine del giorno:		PRESIDENTE	1073, 1075, 1076, 1077, 1078
PRESIDENTE	1072	ARIOSTO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	1077, 1078
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):		RUSSO SPENA	1075, 1076, 1077, 1078
Norme sul teatro drammatico e sulle attività liriche e concertistiche. (3487)	1072	SCIOLIS, <i>Relatore</i>	1074, 1075, 1076, 1077
PRESIDENTE	1072, 1073	VESTRI	1075, 1076, 1077
ANTONIOZZI, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>	1073	Votazione segreta:	
GREPPI	1073	PRESIDENTE	1078
SCIOLIS, <i>Relatore</i>	1072		
VIVIANI LUCIANA	1073		

La seduta comincia alle 9,35.

VERONESI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Raffaelli e Santi: Adeguamento dell'indennità di alloggio ai sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed estensione dell'indennità speciale annua aggiuntiva al trattamento di quiescenza a favore dei pensionati del Corpo stesso (3342) e Quintieri: Adeguamento dell'indennità di alloggio ai sottufficiali vigili scelti e vigili permanenti del Corpo nazionale vigili del fuoco ed estensione della indennità speciale annua aggiuntiva al trattamento di quiescenza (3473).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Raffaelli e Santi e del deputato Quintieri, concernenti l'adeguamento dell'indennità di alloggio ai sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ed estensione della indennità speciale annua aggiuntiva al trattamento di quiescenza a favore dei pensionati del Corpo stesso.

Comunico che la V Commissione permanente, investita del parere alla nostra Commissione sulle due proposte, si è così pronunciata:

« La Commissione delibera di esprimere parere favorevole poiché la iniziativa legislativa in esame è in buona parte analoga e, comunque, verte sullo stesso oggetto considerato dalla proposta di legge di iniziativa dei deputati Raffaelli e Santi n. 3342, sulla quale la Commissione Bilancio aveva già espresso il proprio favorevole orientamento ed impegnato il Governo a fornire — ove lo ritenesse opportuno — più congrue e adeguate indicazioni di copertura ».

E, successivamente, sugli emendamenti presentati ha espresso il seguente parere:

« La Commissione delibera di estendere il parere favorevole già espresso sul testo originario della proposta anche agli emendamenti trasmessi in data 30 marzo 1962 da questa Commissione di merito ».

VESTRI. Signor Presidente, in questi giorni, esaminando il testo della proposta di legge, ci siamo accorti che esiste un'altra piccola questione, che dovrebbe essere risolta attraverso l'introduzione di un ulteriore emendamento.

Premetto subito che questo emendamento non comporta alcun aumento di spesa, per cui

la questione potrà essere risolta anche questa mattina, senza rinviare il provvedimento, per un nuovo parere, alla V Commissione (Bilancio).

Si tratta di questo: il secondo emendamento — che io, assieme ad altri colleghi, ho presentato — estende l'integrazione della pensione al personale volontario ed in servizio continuativo che cessi del servizio dopo l'entrata in vigore della legge e prima dell'avvenuto inquadramento.

In proposito sorge una questione: per la legge 13 maggio 1961, n. 469 il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco deve presentare domanda per venire inquadrato. Ora, si possono presentare due casi in cui l'inquadramento non si verificherà e cioè:

1°) libera scelta del sottufficiale dipendente il quale non presenti domanda;

2°) il dipendente che ha presentato domanda viene scartato perché non riconosciuto idoneo a seguito dell'esame prescritto dalla stessa legge 13 maggio 1961, n. 469.

Ora, è accaduto questo: che il personale volontario in servizio continuativo è cessato dall'iscrizione alla Cassa di previdenza per dipendenti Enti locali — alla quale era iscritto — alla data di entrata in vigore della legge n. 469 che ha soppresso le Casse provinciali dei vigili del fuoco, cioè dal 30 giugno 1961 non è più iscritto alla Cassa di previdenza. L'articolo 95 della legge n. 469 prevede la continuazione dell'iscrizione alla Cassa di previdenza enti locali per il personale che, per i motivi accennati prima, non risulti inquadrato successivamente nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tuttavia l'articolo 95 — non so se per una dimenticanza o altro — tratta soltanto del personale permanente senza fare riferimento alcuno alla analoga situazione che può benissimo verificarsi in seno al personale volontario. Ne consegue che, ove il personale volontario in servizio continuativo, di cui stiamo trattando, non venisse inquadrato, o per propria rinuncia a presentare domanda, o per essere stato scartato alla visita di idoneità o perché collocato a riposo prima dell'avvenuto inquadramento avendo raggiunto i limiti di età (ed a questo proposito l'onorevole Sottosegretario di Stato Ariosto potrebbe confermare una notizia che mi è pervenuta, secondo la quale, per quanto riguarda l'inquadramento del personale volontario, le operazioni devono ancora essere iniziate), essi si troverebbero privi della iscrizione ad una qualsiasi Cassa pensioni.

Risulta infatti (l'ho saputo dai dirigenti sindacali della categoria) che, attualmente, i

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 APRILE 1962

contributi versati da questo personale vengono accantonati, perché manca una regolamentazione giuridica circa la loro effettiva destinazione. La cosa sarebbe, poi, aggravata dal fatto che un dipendente che al 30 giugno 1961, data di cessazione della sua iscrizione alla Cassa dipendenti enti locali, non abbia maturato i 19 anni, 6 mesi e un giorno di contribuzioni, non avrebbe, in base alle vigenti leggi, diritto ad alcuna pensione pur avendo, versato i relativi contributi per tutto questo tempo.

Per tali motivi propongo il seguente emendamento che, se accolto, diventerebbe comma aggiuntivo dell'emendamento da me già proposto nella precedente seduta.

« Per il periodo predetto i sottufficiali, vigili scelti e vigili volontari in servizio continuativo manterranno l'iscrizione alla citata Cassa di previdenza dipendenti enti locali ».

Tale emendamento non comporta alcuna maggiore spesa; si tratta, infatti, di continuare il trattamento in atto, determinando, però, la destinazione dei contributi.

PRESIDENTE. Prendo atto di questo suo emendamento aggiuntivo. Ne riparleremo in sede di esame degli articoli. Ricordo che l'articolo 1 è stato già votato ed approvato nella precedente seduta.

Passiamo all'articolo 2, al quale è stato presentato un emendamento aggiuntivo da parte dei deputati Vestri ed altri. Trattandosi di emendamento aggiuntivo do, prima, lettura dell'articolo 2 e lo pongo in votazione:

« Ai sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti, ai sottufficiali, vigili scelti e vigili volontari in servizio continuativo, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 13 maggio 1961, n. 469, sono cessati dal servizio con diritto a pensione per limiti massimi di servizio, per età, o per infermità dipendente da cause di servizio e che alla data predetta non hanno compiuto il 65° anno di età, compete l'indennità speciale prevista dall'articolo 84 della citata legge n. 469, a decorrere dal 1° gennaio 1958 per i marescialli e i brigadieri, dal 1° gennaio 1961, o dal collocamento a riposo se avvenuto posteriormente a quest'ultima data, per i vicebrigadieri, vigili scelti e vigili ».

(È approvato).

Segue, ora, l'emendamento aggiuntivo proposto dai deputati Vestri ed altri che è del seguente tenore:

« La stessa indennità speciale compete dalla data del collocamento a riposo ai sot-

tufficiali, vigili scelti e vigili permanenti e volontari in servizio continuativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, nelle stesse condizioni e per gli stessi motivi, siano cessati o cessino dal servizio posteriormente alla data di entrata in vigore della suddetta legge e prima dell'avvenuto inquadramento previsto dagli articoli 87, 88, 89, 91 e 92 della legge stessa, purché al momento della cessazione del servizio non abbiano compiuto il 65° anno di età ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione nel suo complesso l'articolo 2 che, dopo l'approvazione dell'emendamento, risulta così formulato:

« Ai sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti, ai sottufficiali, vigili scelti e vigili volontari in servizio continuativo, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 13 maggio 1961, n. 469, sono cessati dal servizio con diritto a pensione per limiti massimi di servizio, per età, o per infermità dipendente da cause di servizio e che alla data predetta non hanno compiuto il 65° anno di età, compete l'indennità speciale prevista dall'articolo 84 della citata legge n. 469, a decorrere dal 1° gennaio 1958 per i marescialli e i brigadieri, dal 1° gennaio 1961, o dal collocamento a riposo se avvenuto posteriormente a quest'ultima data, per i vicebrigadieri, vigili scelti e vigili.

La stessa indennità speciale compete dalla data del collocamento a riposo ai sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti e volontari in servizio continuativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, nelle stesse condizioni e per gli stessi motivi, siano cessati o cessino dal servizio posteriormente alla data di entrata in vigore della suddetta legge e prima dell'avvenuto inquadramento previsto dagli articoli 87, 88, 89, 91 e 92 della legge stessa, purché al momento della cessazione dal servizio non abbiano compiuto il 65° anno di età ».

(È approvato).

Segue, ora, un nuovo articolo aggiuntivo proposto dai deputati Vestri ed altri. Ne do lettura:

« Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente 2-bis:

« L'integrazione di cui all'articolo 100 della legge 13 maggio 1961, n. 469, spetta anche, dal momento del collocamento a ri-

poso, ai sottufficiali, vigili scelti e vigili volontari in servizio continuativo, titolari di pensione a carico della Cassa di previdenza dipendenti enti locali, che siano cessati o cessino dal servizio posteriormente all'entrata in vigore della legge suddetta e prima della sistemazione in ruolo prevista dall'articolo 92 della legge stessa ».

Non essendovi osservazioni o emendamenti lo pongo in votazione.

(È approvato).

A firma dei deputati Vestri ed altri è stato presentato ed illustrato il seguente emendamento aggiuntivo all'articolo 2-bis:

« All'articolo 2-bis aggiungere il seguente ultimo comma:

« Per il periodo predetto i sottufficiali, vigili scelti e vigili volontari in servizio continuativo manterranno l'iscrizione alla citata Cassa di previdenza dipendenti enti locali ».

ARIOSTO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. A nome del Governo dichiaro di rimettermi alla Commissione.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo, di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Do lettura e pongo in votazione nel suo complesso l'articolo 2-bis:

« L'integrazione di cui all'articolo 100 della legge 13 maggio 1961, n. 469, spetta anche, dal momento del collocamento a riposo ai sottufficiali, vigili scelti e vigili volontari in servizio continuativo, titolari di pensione a carico della Cassa di previdenza dipendenti enti locali, che siano cessati o cessino dal servizio posteriormente all'entrata in vigore della legge suddetta e prima della sistemazione in ruolo prevista dall'articolo 92 della legge stessa.

Per il periodo predetto i sottufficiali, vigili scelti e vigili volontari in servizio continuativo manterranno l'iscrizione nella citata Cassa di previdenza dipendenti enti locali ».

(È approvato).

Do lettura e pongo in votazione l'articolo 3:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte per l'esercizio 1961-62 con corrispondente riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, riguardante provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

(È approvato).

Pongo in votazione il titolo della proposta di legge Raffaelli, Santi e Quintieri nel testo unificato:

« Adeguamento dell'indennità di alloggio ai sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed estensione della indennità speciale annua aggiuntiva al trattamento di quiescenza a favore dei pensionati del corpo stesso ».

(È approvato).

Se non vi sono osservazioni può restare stabilito che la Presidenza è autorizzata a coordinare il testo del provvedimento.

(Così rimane stabilito).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo una inversione dell'ordine del giorno, nel senso di discutere subito il disegno di legge n. 3487, concernente: « Norme sul teatro drammatico e sulle attività liriche e concertistiche ».

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme sul teatro drammatico e sulle attività liriche e concertistiche (3487).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3487, concernente: « Norme sul teatro drammatico e sulle attività liriche e concertistiche ».

L'onorevole Sciolis, Relatore, ha chiesto la parola.

SCIOLIS, *Relatore*. Come già ebbi occasione di dire nella scorsa seduta, mi permetto di insistere perché questo argomento venga trattato in maniera più ampia, in una delle prime sedute alla ripresa dei lavori dopo le ferie pasquali. Mi proporrei, in quell'occasione, di svolgere un'ampia relazione per passare, poi, alla discussione generale. E, fin da ora, consentitemi di avanzare una proposta: chiedo che per quell'epoca, sia da parte del Governo che da parte mia, come anche da

parte degli altri componenti della Commissione, vengano presentati gli emendamenti al testo del disegno di legge. La legge mi pare così importante che, pur senza fare una proposta concreta, vedrei molto volentieri la creazione di un comitato ristretto per l'elaborazione della materia, con il compito di portare dinanzi alla Commissione un testo più completo, si da consentire la formulazione di una legge soddisfacente.

Le mie proposte sarebbero le seguenti:

1°) rinviare il seguito della discussione per consentirmi di svolgere un'ampia e documentata relazione nei primi giorni di maggio;

2°) fissare la data per la presentazione degli emendamenti già preannunciati da parte del Governo, nonché da parte mia e credo anche da parte di alcuni colleghi;

3°) successivamente, se la Commissione sarà d'accordo, nominare un comitato ristretto.

VIVIANI LUCIANA. In linea di massima, noi, del gruppo del partito comunista, non abbiamo nulla in contrario per un rinvio del seguito della discussione, come proposto dall'onorevole Relatore ad una delle prime sedute del mese di maggio. Debbo rilevare, però, che già nella precedente seduta avevamo pregato il Governo — al fine di consentirci una discussione approfondita di questo disegno di legge e con piena conoscenza di tutti gli elementi — di farci conoscere tempestivamente gli emendamenti governativi, che finiranno per diventare parte fondamentale della nuova formulazione del testo di legge ed è necessario conoscerli sin da ora se non si vuole affrontare due volte la stessa discussione. Ritengo, pertanto, al fine di avere un *iter* rapido e proficuo del nostro lavoro, di dover insistere su questa mia richiesta.

PRESIDENTE. Associandomi alla richiesta dell'onorevole Viviani Luciana vorrei pregare il Sottosegretario di Stato Antoniozzi e gli onorevoli colleghi che hanno intenzione di proporre degli emendamenti, di presentarli alla segreteria della Commissione entro il 2 maggio di modo che entro il 4 o il 5 si possa, attraverso la discussione generale, vedere se sia o meno il caso di nominare un Comitato ristretto.

GREPPI. Sarebbe opportuno prevedere un maggior periodo di tempo tra la presentazione degli emendamenti e l'inizio della loro discussione, in modo da poter sentire anche il parere degli interessati su queste modifiche.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Abbiamo già espres-

so il nostro orientamento sui sei o sette punti che potrebbero concretarsi in altrettanti emendamenti.

Siamo favorevoli all'accoglimento della proposta dell'onorevole Relatore di stabilire un termine per la presentazione degli emendamenti, così da iniziare la discussione con una precisa conoscenza di tutta la materia.

SCIOLIS, *Relatore*. Ritengo che gli emendamenti che saranno presentati toccheranno alcuni gravi problemi concernenti la prosa e la concertistica e richiederanno un dibattito preliminare; la presentazione degli emendamenti, quindi, può fornire materiale adeguato per la discussione generale.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che, entro il 2 maggio, gli emendamenti dovranno essere presentati alla segreteria della Commissione.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Nuovo ordinamento dell'Ordine Mauriziano in attuazione della XIV disposizione finale della Costituzione (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (3616).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Nuovo ordinamento dell'Ordine Mauriziano in attuazione della XIV disposizione finale della Costituzione »; già approvato dal Senato.

Il Presidente della I Commissione (Affari costituzionali), investita del parere sul disegno di legge, ha chiesto una breve proroga.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme integrative della legge 11 luglio 1956, n. 699, relativa alla sistemazione in ruolo del personale assunto in servizio temporaneo di polizia (3534) e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Russo Spena e Scarlato: Istituzione di un ruolo aggiunto, per l'inquadramento degli ufficiali di polizia ex combattenti assunti nell'anno 1948 e successivi e mantenuti in servizio ai sensi della legge 11 luglio 1956, n. 699 (2262).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno e della proposta di legge, nn. 3534 e 2262, con-

cernenti, rispettivamente, le norme integrative della legge 11 luglio 1956, n. 699, relativa alla sistemazione, in ruolo del personale assunto in servizio temporaneo di polizia e l'istituzione di un ruolo aggiunto per l'inquadramento degli ufficiali di polizia ex combattenti, assunti nell'anno 1948 e successivi, mantenuti in servizio ai sensi della legge 11 luglio 1956, n. 699.

Prego il Relatore Sciolis di fare il punto della situazione.

SCIOLIS, *Relatore*. Nella seduta del 4 aprile 1962 la nostra Commissione approvò tutti gli articoli del disegno di legge meno gli articoli 10 e 13, in quanto avevo proposto all'articolo 10 un emendamento che comportava delle conseguenze finanziarie.

Infatti si trattava di riconoscere il servizio prestato da questo personale, agli effetti della progressione economica, con decorrenza dal primo luglio del prossimo esercizio finanziario.

L'emendamento è stato, quindi, inviato alla V Commissione (Bilancio) che, purtroppo, ha espresso il proprio parere contrario perché tale emendamento non è accompagnato dalla determinazione della ulteriore maggiore spesa e manca l'indicazione della copertura.

La comunicazione della V Commissione, dice testualmente:

« La Commissione ha preso in esame l'emendamento trasmesso in data 27 marzo 1962 da codesta Commissione di merito, sostitutivo dell'articolo 10 ed in base al quale il computo dei servizi prestati ai fini dell'inquadramento e del conseguente trattamento economico risulta più vantaggioso di quello determinato con la precedente formulazione mentre il beneficio di tale più generoso computo viene esteso anche a categorie di personale diverse da quella prima considerata.

La Commissione ha deliberato di esprimere parere contrario su tale emendamento, poiché non risulta determinata la misura della ulteriore maggiore spesa conseguente né l'adeguata indicazione di copertura formulata con l'articolo 13 del disegno di legge. La Commissione delibera, inoltre, di ribadire le osservazioni e le raccomandazioni formulate con il precedente parere espresso nella seduta del 22 marzo ».

Le ragioni che mi avevano spinto, come Relatore, a presentare l'emendamento sostitutivo dell'articolo 10 sono note. Si trattava di allineare le norme di queste proposte di

legge a quelle che sono già comprese in un provvedimento che noi avevamo approvato a suo tempo, qui alla Camera, e che è diventato lo stampato n. 1157 del Senato.

Di fronte al parere contrario della V Commissione (Bilancio), mi trovo imbarazzato, perché non vorrei che l'insistenza che si potrebbe fare presso il Governo per reperire i nuovi fondi necessari per la copertura della spesa derivante dall'emendamento da me proposto all'articolo 10, ci facesse perdere dell'altro tempo e si finisse con il far naufragare questo provvedimento che, comunque, con le altre sue norme determina un miglioramento, per lo meno dal punto di vista economico, della situazione dei dipendenti dal Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Per questa ragione, se la Commissione si orientasse verso il ritorno al testo originale dell'articolo 10, così come proposto dal Governo, io mi riserverei di presentare un ordine del giorno per invitare il Governo a trovare quella soluzione che, oggi, noi non possiamo risolvere legislativamente per mancanza di copertura dalla maggiore spesa.

RUSSO SPENA. Signor Presidente. Mi sembra che in questa discussione, che verte unicamente sul disegno di legge, si sia ritenuta assorbita la proposta di legge n. 2262, di iniziativa mia e del deputato Scarlato; ma non mi risulta che il problema, che si tentava di risolvere con la suddetta proposta di legge, sia stato esaminato.

Non credo che sia possibile un assorbimento della mia proposta nel disegno di legge in quanto l'argomento da me proposto non trova corrispondenza nelle norme del provvedimento governativo. Pertanto, per non ritardare l'approvazione della legge, se la Commissione ritenesse che la mia proposta non sia assorbibile nel disegno di legge e si volesse nuovamente separarla — per farne oggetto di discussione autonoma — io sarei favorevole.

L'argomento della proposta di legge, della quale sono primo firmatario, è l'istituzione di un ruolo aggiunto per l'inquadramento degli ufficiali, ex combattenti, assunti nel Corpo dalle guardie di pubblica sicurezza nel 1948 e rimasti in servizio a seguito della legge 11 luglio 1956. Verrebbe, così, riconosciuta agli ufficiali che sono entrati a far parte della polizia con il grado rivestito nell'esercito, la durata del servizio prestato nell'arma di provenienza anche agli effetti del grado. Questo per una ragione ovvia, umana, per evitare, cioè, che essi si vedano preclusa qualsiasi

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 APRILE 1962

possibilità di carriera. Questo argomento non è trattato nel disegno di legge in esame per cui la mia proposta di legge non può ritenersi assorbita.

PRESIDENTE. Faccio osservare all'onorevole Russo Spena che, in base anche a quanto detto nella relazione che accompagna il provvedimento, si tratta della stessa materia anche se le soluzioni prospettate sono diverse. D'altra parte l'assorbimento è determinato anche dal fatto che sulla sua proposta di legge, vi è il parere contrario della V Commissione (Bilancio).

RUSSO SPENA. Nella nostra proposta di legge si tratta di una situazione speciale, cioè l'inquadramento di ufficiali di polizia ex combattenti, assunti nel 194. Di questi non si occupa il disegno di legge in discussione.

SCIOLIS, Relatore. Comprendo le osservazioni dell'onorevole Russo Spena e ne ho già fatto oggetto di attento esame, incontrando, però, l'ostilità alla loro accettazione sia da parte degli organi del competente Dicastero, sia da parte della Commissione Bilancio. Ora, che la materia sia identica è ovvio, perché si tratta di personale assunto — come detto nella relazione — in servizio temporaneo. La differenza consiste nel fatto che la proposta Russo Spena contempla solo il caso degli ufficiali, mentre il disegno di legge si preoccupa oltre che degli ufficiali, anche dei sottufficiali, dei graduati e del personale di truppa.

Il disegno di legge tende a dare una sistemazione adeguata a tutto questo personale con il limite di non riconoscere condizioni diverse o più favorevoli di quelle in cui si trova attualmente il personale in servizio permanente effettivo o di ruolo. Quindi, il criterio, che è stato anche accolto dalla Commissione, su mia proposta, e cercando di vincere l'ostilità degli uffici è stato quello di diminuire il numero degli anni di permanenza nel grado del personale in servizio temporaneo, e far sì che la promozione avvenga subito dopo quella del personale di ruolo.

Sarebbe anche possibile prendere in considerazione la proposta di costituire un ruolo aggiunto, ma ciò altera completamente l'impostazione del disegno di legge, che tende ad eliminare le posizioni di servizio temporaneo e ad inserire tutto il personale nei ruoli.

Fatte queste considerazioni, lascio alla Commissione la libertà di decidere.

RUSSO SPENA. Il disegno di legge governativo tende a consentire a tutti coloro che

sono entrati in servizio ai sensi della legge 11 luglio 1956 di raggiungere il grado di maggiore. Ma, in pratica, si avvantaggeranno soltanto coloro che sono entrati da giovani nel Corpo. Infatti, chi era stato chiamato in servizio nel 1948 e trattenuto successivamente, per effetto della legge del 1956, non ha ottenuto, almeno sinora, il riconoscimento del numero degli anni di servizio prestato. Molti ufficiali sono rimasti in servizio con il grado di tenente, che tutt'ora rivestono, e non possono, quindi, attendere la promozione per i 15 o 20 anni stabiliti dal disegno di legge in esame, dato che questo provvedimento gioverà, in sostanza, solo ai giovani che sono entrati nel Corpo con il concorso nel 1958.

Proprio, per cercare una soluzione a tale problema, avevamo proposto l'istituzione di un ruolo aggiunto.

PRESIDENTE. La differenza che intercorre tra la proposta ed il disegno di legge è soltanto di metodo dato che entrambi considerano gli stessi soggetti e lo stesso tema agli effetti della carriera.

VESTRI. Abbiamo già scelto una via per dare una sistemazione a questo personale; se introducessimo, ora, questo nuovo principio, sostenuto dall'onorevole Russo Spena, dovremmo rivedere quanto già deciso e notato nella seduta precedente...

RUSSO SPENA. Ma bisogna considerare che queste persone non possono passare di grado se non superando i limiti di età; vi sono dei vecchi col grado di tenente o sottotenente...

PRESIDENTE. È stato previsto un inquadramento nei ruoli ed uno sviluppo di carriera per tutti gli interessati.

RUSSO SPENA. È mio dovere di dichiarare che non intendo, in alcun modo, ostacolare l'approvazione del disegno di legge, ma non intendo neppure rinunciare a quanto contenuto nella mia proposta di legge. Penso che la migliore soluzione, anche dal punto di vista tecnico, sia l'accoglimento, da parte della Commissione, di un emendamento aggiuntivo al testo del disegno di legge. Questo emendamento potrebbe costituire un nuovo articolo 12-bis.

PRESIDENTE. Onorevole Russo Spena, voglia presentarmi l'emendamento per iscritto e lo discuteremo quando saremo arrivati all'articolo 12.

Ricordo alla Commissione — giacché eravamo all'articolo 10 che, sull'emendamento sostitutivo proposto dal Relatore c'è il parere contrario della V Commissione (Bilancio). Per evitare ritardi nella approvazione del disegno

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 APRILE 1962

di legge e, quindi, che venga a cadere la copertura prevista nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1961-1962, il Relatore rinuncia al proprio emendamento e propone di approvare l'articolo 10 così come è formulato nel disegno di legge. Una volta approvato l'articolo, il Relatore si riserva di presentare un ordine del giorno per invitare il Governo a tenere presenti le esigenze contenute nell'emendamento, al quale la Commissione Bilancio ha dato parere contrario.

RUSSO SPENA. D'accordo.

VESTRI. D'accordo.

PRESIDENTE. Leggo e pongo in votazione l'articolo 10 nel testo di cui al disegno di legge:

« Al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza mantenuto in servizio ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699, e successive modificazioni, sono concessi, dal primo del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, gli aumenti periodici di stipendio o paga sulla base delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni e con le limitazioni di cui al secondo e terzo comma.

Per il personale mantenuto in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, si considera come permanenza nel grado il servizio reso nel grado stesso dal 5 agosto 1956 e come anzianità di servizio, nei limiti ed alle condizioni previste dalle norme in vigore per i pari grado di ruolo del Corpo, il servizio di leva ed il servizio prestato nel Corpo stesso dopo la predetta data.

Per il personale che sia invece mantenuto in servizio ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, il computo della permanenza nel grado e dell'anzianità di servizio è effettuato in base alla disposizione di cui al precedente comma, sostituendo però alla data del 5 agosto 1956 quella di entrata in vigore della presente legge.

Al personale di cui al primo comma compete anche, dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità di servizio speciale di pubblica sicurezza pensionabile, nella misura spettante ai pari grado in servizio permanente o in rafferma nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ».

(È approvato).

Passiamo, ora, al nuovo articolo 12-bis proposto dall'onorevole Russo Spena. Ne do lettura:

« Gli ufficiali mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699, sono promuovibili fino al grado di tenente colonnello (o maggiore). La loro anzianità assoluta è determinata dalla data di nomina o promozione del decreto del Presidente della Repubblica nella Forza armata di provenienza.

Le promozioni di cui al primo comma, il cui numero deve essere proporzionale alle promozioni degli ufficiali di ruolo, sono effettuate dopo che saranno espletate le promozioni degli ufficiali di ruolo di pari grado e di anzianità assoluta ».

SCIOLIS, *Relatore*. Devo dire, con dispiacere, che non posso accogliere questa proposta di emendamento perché entra nel merito della stessa struttura tecnica del provvedimento. Vorrei pregare il presentatore di trovare un altro modo per veder realizzata la sua aspirazione. Infatti, non vedo come sia possibile accettare la sua tesi senza rimandare il disegno di legge tanto al Ministero quanto alla Commissione Bilancio. Pregherei, pertanto, di cercare altra via...

RUSSO SPENA. Onorevole Presidente. Mi rendo conto che la Commissione, al punto in cui è giunta, trova ostacolo in questo articolo 12-bis che ritarderebbe la soluzione di tutti gli altri importantissimi problemi che sono risolti dal disegno di legge nella nuova formulazione che gli è stata data dalla nostra Commissione.

Però è bene si sappia su quali ragioni è fondata la resistenza da parte degli uffici ministeriali e del Governo, per quanto riguarda la sistemazione di questi ufficiali, perché, altrimenti, il sistema si risolve in una patente ingiustizia.

Prego gli onorevoli colleghi di valutare l'importanza di quanto avevo tentato di risolvere con la proposta di legge n. 2262. La situazione è la seguente: si tratta di ufficiali assunti nel 1948 e trattenuti in servizio con la legge del 1956. La loro assunzione avvenne per esigenze temporanee ed essi provenivano da altre armi dove avevano una determinata anzianità, maturata attraverso un servizio prestato quasi sempre in guerra o in prigionia: molti avevano delle decorazioni. Ora, se noi li inquadriamo insieme all'altro personale, assunto in forza della legge 11 luglio 1956, senza riconoscere il servizio da essi pre-

cedentemente prestato (e debbo far notare anche che, mentre per la legge del 1956 è sufficiente un titolo di studio di licenza media superiore, quelli assunti nel 1948 dovevano essere laureati ed ufficiali, cioè avere una duplice qualità non chiesta per gli altri); se non riconosciamo il lungo periodo di tempo trascorso sotto le armi, questi ufficiali non risulteranno affatto agevolati dal provvedimento di legge che stiamo per approvare in quanto, quando sarà trascorso, al massimo, il secondo termine per il passaggio a capitano essi verranno colpiti dai limiti di età.

Quindi, per loro, la nuova progressione di carriera sancita dal disegno di legge non costituisce affatto un beneficio in quanto gli ufficialetti di prima nomina, assunti nel 1958, raggiungeranno immediatamente il loro stesso grado e, mentre si maturerà il secondo periodo per la promozione al grado superiore, saranno collocati a riposo.

Vorrei conoscere il parere del Governo sui punti da me esposti e per quali motivi, nella stesura delle norme del disegno di legge non sia stata posta attenzione alcuna a questo problema.

PRESIDENTE. A me sembra che l'esigenza prospettata ha il suo fondamento nell'opportunità di riconoscere il periodo di servizio espletato. Nel disegno di legge è stato previsto l'inquadramento in ruolo di questo personale, nonché lo sviluppo della carriera agli effetti economici e giuridici. L'onorevole Russo Spena, se non vado errato, chiede che sia riconosciuto a questo personale il periodo di servizio espletato presso un altro Corpo; da questo punto di vista potrebbero essere interpretati estensivamente gli articoli 1 e 2 del provvedimento. Ma potrebbe anche essere presentata un'apposita proposta di legge, che dovrebbe aver riferimento a tutti gli ufficiali e sottufficiali...

RUSSO SPENA. Per i carabinieri c'è un riconoscimento del servizio prestato presso un'altra Arma; per il personale del Corpo di polizia ciò non esiste.

PRESIDENTE. Per gli ufficiali del Corpo di polizia il riconoscimento del servizio prestato presso un'altra Arma è previsto agli effetti della pensione, ma non agli effetti della progressione economica.

Un'eventuale proposta di legge dovrebbe riferirsi a tutto il personale del Corpo di polizia, non solamente agli ufficiali.

SCIOLIS, Relatore. Comprendo l'opportunità che il riconoscimento del servizio sia

esteso agli effetti della progressione economica. Il criterio fondamentale dev'essere quello di dare il massimo riconoscimento a questo personale, ma conformemente al trattamento di tutto l'altro personale di ruolo. Come Relatore del provvedimento, non posso, certo, suggerire l'attuazione di alcuna sperequazione.

Si può adottare la soluzione della presentazione di una nuova proposta di legge, oppure di un ordine del giorno come raccomandazione al Governo invitandolo a riconoscere tutto il servizio prestato ai fini della progressione economica di questo personale, ma sempre nel quadro della situazione generale. Non è, infatti, possibile attuare un provvedimento che consideri solo la posizione di 30 o 40 persone e non di tutte.

VESTRI. Su tale questione abbiamo già discusso e condivido quanto esposto dall'onorevole Sciolis.

Sono d'accordo sul fatto che una proposta di legge non potrebbe limitarsi a considerare la posizione dei soli ufficiali, ma dovrebbe estendere lo stesso trattamento a tutto il personale.

Anche una raccomandazione al Governo dovrebbe essere di carattere generale, non particolare ad una sola categoria di interessati.

RUSSO SPENA. Il problema mi si era presentato per i soli ufficiali; è vero però che esso è comune anche ai sottufficiali.

ARIOSTO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Vorrei pregare l'onorevole Russo Spena di presentare un ordine del giorno che raccomandi al Governo lo studio di questo problema. È stata, infatti, posta in evidenza una sfasatura, alla quale è necessario rimediare; l'onorevole Russo Spena sa che il Ministero dell'interno ha l'*animus* di eliminare ogni disparità.

Potrei, quindi, accettare un ordine del giorno come raccomandazione al Governo di presentare al più presto un disegno di legge, ma non come impegno, perché le difficoltà sono piuttosto gravi. Obiettivamente si tratterebbe di correggere non una vera e propria ingiustizia (bisogna tenere conto anche delle diverse origini dei Corpi), ma una semplice sfasatura.

Ora, siccome c'è questo *animus*, questa volontà, se una raccomandazione fosse presentata io l'accoglierei, non solo, ma potrei anche assicurare la Commissione che la materia verrebbe posta rapidamente allo studio.

RUSSO SPENA. Dopo le assicurazioni del rappresentante del Governo annuncio di ritirare l'emendamento aggiuntivo che formava l'articolo 12-bis e di trasformarlo in un ordine del giorno, secondo lo spirito indicato dall'onorevole Sottosegretario di Stato, Ariosto.

PRESIDENTE. Prendo atto che l'onorevole Russo Spena ha ritirato il suo articolo aggiuntivo 12-bis.

Passiamo all'articolo 13. Do lettura del testo del disegno di legge:

« All'onere di lire 23.792.000, derivante dall'attuazione della presente legge, nell'esercizio finanziario 1961-62 si provvederà mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 96 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Non essendovi osservazioni o emendamenti lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il Relatore Sciolis ha presentato il seguente ordine del giorno, firmato anche dai deputati Toros, Vincelli, Di Giannantonio, Mattarelli Gino e Veronesi:

« La Camera,

considerato che il disegno di legge n. 3534 intende dare sistemazione definitiva in ruolo al personale assunto in servizio temporaneo di polizia senza, però, provvedere al riconoscimento di tutto il servizio prestato ai fini della progressione economica,

invita il Governo:

1°) a reperire il finanziamento necessario all'accoglimento della proposta di legge (atti Senato n. 1157) già approvata dalla Camera;

2°) a concedere, in sede amministrativa, l'indennità speciale per il personale che lascia il servizio per raggiunti limiti di età o per infermità contratta in servizio nella misura prevista per i pari grado in servizio continuativo ».

ARIOSTO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. A nome del Governo dichiaro di accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno a firma dei deputati Sciolis ed altri, di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Il deputato Russo Spena mi ha presentato il seguente ordine del giorno in sostituzione dell'articolo 12-bis che ha ritirato:

« La Commissione, considerata la grave sperequazione della condizione di carriera dei sottufficiali ed ufficiali provenienti da altre armi e richiamati in servizio con il decreto-legge 20 gennaio 1948, n. 15

fa voti

perché il Governo presenti un disegno di legge con il quale l'anzianità assoluta di tale personale venga determinata dalla data di nomina o di promozione nell'Arma di provenienza ».

ARIOSTO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. A nome del Governo dichiaro di accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno del deputato Russo Spena.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno di cui ho dato lettura.

(È approvato).

La proposta di legge Russo Spena e Scarlato (n. 2262) si intende assorbita.

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte e del disegno di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta delle proposte di legge unificate di iniziativa dei deputati Raffaelli, Santi e Quintieri:

« Adeguamento dell'indennità di alloggio ai sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed estensione della indennità speciale annua aggiuntiva al trattamento di quiescenza a favore dei pensionati del Corpo stesso » (3342-3473):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 APRILE 1962

e del disegno di legge:

« Norme integrative della legge 11 luglio 1956, n. 699, relativa alla sistemazione in ruolo del personale assunto in servizio temporaneo di polizia » (3534):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione.

Sul disegno e sulla proposta di legge unificati n. 3342-3473: Biancani, Bisantis, Borin, Carrassi, Conci Elisabetta, Dal Canton Maria Pia, Di Giannantonio, Ferri, Gagliardi, Grep-
pi, Guidi, Iotti Leonilde, Lajolo, Liberatore, Mattarelli Gino, Matteotti Matteo, Nanni, Pi-

rastu, Rampa, Riccio, Russo Spena, Sciolis, Toros, Veronesi, Vestri, Vincelli e Viviani Luciana.

Sul disegno di legge n. 3534: Biancani, Bisantis, Carrassi, Conci Elisabetta, Dal Canton Maria Pia, Ferri, Gagliardi, Greppi, Guidi, Iotti Leonilde, Lajolo, Liberatore, Mattarelli Gino, Matteotti Matteo, Nanni, Pirastu, Rampa, Riccio, Russo Spena, Schiavetti, Sciolis, Semeraro, Toros, Veronesi, Vestri, Vincelli e Viviani Luciana.

La seduta termina alle 11,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI